

Presentazione

Gli studi dell'ultimo decennio sull'utilizzo di lavoratori stranieri nella cosiddetta economia sommersa, prevalentemente condotti in ambito sociologico in condizioni di scarso ascolto anche da parte del mondo della cultura e in un clima di generale disattenzione istituzionale, ci restituiscono con costanza un quadro fosco, caratterizzato da situazioni assai estese che, anche quando non si concretizzano in fattispecie suscettibili di integrare i delitti di tratta di persone o di riduzione in schiavitù, si traducono comunque in un serio sfruttamento del lavoratore straniero, specie nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e del lavoro di cura alla persona. Non si tratta di un fenomeno nuovo in quanto conseguenza evidente dell'impianto normativo nazionale in materia di immigrazione che pur risultando iniquo, irrazionale ed inefficace viene riproposto con tenacia degna di miglior causa da parte di tutti i governi che si sono succeduti oramai fin dagli anni '90.

L'“impossibile” incontro diretto tra domanda ed offerta di lavoro, fittiziamente realizzata, ad intermittenza con i decreti flussi e la parallela impossibilità di riconquistare una regolarità di soggiorno già posseduta ma perduta a causa della durezza di norme (e di prassi) che poco tengono conto delle difficoltà del percorso di radicamento degli stranieri nel tessuto sociale, hanno costituito un terreno propizio sul quale sono nate e si sono consolidate nel tempo le prassi illecite, ma non per ciò meno diffuse, di sfruttamento della manodopera straniera. Di fronte a tale scenario un legislatore che avesse voluto contrastare l'irregolarità di soggiorno e combattere efficacemente lo sfruttamento della manodopera straniera, tutelando i diritti di tutti i lavoratori, italiani e stranieri, avrebbe colto l'occasione costituita dall'obbligo di recepimento della direttiva 2009/52/CE per almeno iniziare un profondo cambio di paradigma nella normativa. Da una prima analisi del ben modesto impianto del decreto legislativo 16.7.2012 n. 109 ciò che appare evidente è che si è trattato di un'occasione perduta. Il mancato recepimento di norme importanti contenute nella direttiva UE, tra le quali la predisposizione di meccanismi efficaci per agevolare le denunce da parte dei lavoratori, l'enfasi posta ancora una volta sul rafforzamento del solo sistema sanzionatorio penale (con scarsa attenzione alle misure finanziarie ed amministrative che pure il legislatore europeo ha previsto) e soprattutto la ritrosia a volere introdurre disposizioni efficaci che garantiscano un'effettiva tutela dei lavoratori migranti sottoposti a condizioni di sfruttamento appaiono chiari segnali della volontà di evitare di mettere mano ad una problematica sociale di enorme portata come quella dello sfruttamento del lavoro degli stranieri. Allarmante appare in tal senso lo scarso coordinamento tra quanto previsto dagli artt. 12 *quater* e 12 *quinquies* del novel-

Diritto, immigrazione e cittadinanza XIV, 2-2012

Copyright © FrancoAngeli

N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell'opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

lato art. 22 del TU con le previsioni di cui all'art. 18 dello stesso TU. Della pochezza dell'intervento del legislatore è manifestazione ancor più lampante il provvedimento di emersione, inserito quale norma transitoria, all'art. 5 del d.lgs. 109/2012. Il ricorso alle regolarizzazioni non costituisce certo una novità, bensì una costante della politica italiana dell'immigrazione, strumento "eccezionale" al quale si ricorre periodicamente per calmierare gli effetti della profonda inadeguatezza della normativa ordinaria. Tuttavia proprio "l'ancoraggio" della regolarizzazione del 2012 alla norma di recepimento della direttiva 2009/52/CE avrebbe potuto permettere all'attuale esecutivo, probabilmente impossibilitato ad attuare ad una seria riforma del TU immigrazione per le insanabili divergenze sul punto interne alla eterogenea maggioranza parlamentare, di realizzare almeno una regolarizzazione che evitasse le storture di quelle precedenti e permettesse realmente l'emersione del lavoratore straniero oggetto di sfruttamento lavorativo.

Nulla di tutto ciò è avvenuto. L'attuale provvedimento di regolarizzazione non si discosta di molto nel suo impianto complessivo dai provvedimenti precedenti, ed in particolare dalla pessima regolarizzazione del 2009.

L'aspetto più grave è costituito dal fatto che lo straniero è mero destinatario passivo della spesso solo apparente benevolenza del datore di lavoro nel ravvedersi e regolarizzare il rapporto di lavoro e non ha alcuna possibilità di procedere alla emersione di propria volontà, in parallelo o anche contro la volontà del datore di lavoro. È certo che si riproporranno tutte le conseguenze negative già sperimentate nel passato quali l'esposizione del lavoratore a ricatti, il commercio di false dichiarazioni (con conseguente ulteriore sfruttamento), un coinvolgimento formale della sola parte datoriale nella procedura etc. Pur con tutte le difficoltà che la scelta comportava, il protagonismo degli stranieri avrebbe dovuto essere (con il supporto di una diffusa campagna informativa plurilingue e la predisposizione di una rete di servizi di orientamento e tutela) la chiave di volta di un provvedimento di emersione che innovasse il logoro quadro dato dalle regolarizzazioni precedenti. Parimenti sarebbe stato necessario evitare misure pirandelliane quali la prova di presenza dello straniero al 31.12.2011 derivante da organismi pubblici, prova richiesta ad un soggetto la cui invisibilità agli occhi della pubblica amministrazione, salvo limitatissime eccezioni, è intrinseca alla sua stessa condizione giuridica. Il d.lgs. 109/2012 nel suo complesso ed in particolare il provvedimento di regolarizzazione appare quindi assai poco idoneo a perseguire l'obiettivo, pur annunciato nelle dichiarazioni politiche, di affrontare con efficacia il complesso delle questioni sociali, giuridiche ed economiche legate allo sfruttamento del lavoro degli stranieri in Italia.

agosto 2012

Gianfranco Schiavone